



Anno: 2024; Edizione: IX; Scadenza: 23/06/2024

Il “Terni Horror” è un Premio Letterario promosso e organizzato dall'associazione di promozione sociale "Amici dell'Horror Fest", con lo scopo di approfondire il genere horror dal punto di vista narrativo, per avvicinare sempre un maggior numero di persone al genere e dare spazio ai nuovi talenti. Il premio è inserito all'interno dell'evento “Terni-Narni Horror Fest”, festival di cinema e letteratura che avrà luogo a Terni e Narni a ridosso di Halloween (le date precise sono ancora da definire).

Il Premio è indetto per la produzione di opere letterarie. Il conferimento dei premi agli autori delle opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.

I racconti finalisti verranno pubblicati in un'antologia dedicata al Premio, a cura di **Bacchilega Editore** nella collana ZERO.

Gli autori dei racconti finalisti avranno la possibilità, inoltre, di avere un loro spazio sul sito www.scrittori.net per promuovere la propria produzione letteraria con modalità a loro esclusivamente riservate.

Regolamento

Articolo 1 - Proponente

“Amici dell'Horror Fest APS” indice la nona edizione del Premio Letterario “Terni Horror” per **racconti inediti** il cui genere sia identificabile con l'**horror**.

Articolo 2 - Sezioni

Il Premio si articola in una sola sezione:

RACCONTI INEDITI

Sono accettati **esclusivamente racconti inediti** (l'autore deve essere in possesso di tutti i diritti relativi all'opera presentata) di lunghezza massima di **25.000 battute spazi compresi**. Ogni autore può partecipare con un solo racconto.

Articolo 3 - Quota associativa

La partecipazione al premio comporta l'adesione all'associazione di promozione sociale "Amici dell'Horror Fest" APS con il pagamento della quota associativa di 10,00 €.

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT71 C05034 14400 000000006591

Intestato a: Amici dell'Horror Fest APS

Causale: Quota associativa APS Amici dell'horror Fest

Il **pagamento** della quota di iscrizione dovrà essere effettuato **contestualmente** all'**invio** dell'opera; la ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla stessa mail con cui si inviano il racconto, la scheda di iscrizione al concorso (che trovate nel presente bando come allegato) e la scheda di iscrizione all'associazione (presente nel bando come allegato).

L'iscrizione al Premio sarà effettiva solo al ricevimento della quota associativa.

Articolo 4 - Opere ammesse

Sono ammesse al Premio esclusivamente opere di narrativa, inedite, in lingua italiana, il cui genere sia identificabile con il genere horror.

Con questa definizione si intende (prendendo spunto dalle lezioni di Stephen King) tutto ciò che è concepito e scritto esplicitamente per spaventare, suscitare raccapriccio o angoscia nel lettore. Secondo tale concezione, per fare degli esempi pratici, una storia come "Il silenzio degli innocenti" è un horror, perché è chiaramente volta a suscitare le sensazioni suddette, mentre non lo è "Il codice Da Vinci" perché in questo prevalgono di molto gli intrighi della trama.

Articolo 5 - Restrizioni

Possono partecipare al Premio esclusivamente autori e autrici che abbiano compiuto la maggiore età alla data di invio dell'opera.

Una volta inviato il racconto non sarà possibile sostituirlo successivamente con una versione differente dello stesso o con altro racconto.

Articolo 6 – Scadenza

Il termine di invio dei racconti è fissato per le 23:59 di domenica 23 giugno 2024. Faranno fede la data e l'orario di invio delle mail. I racconti pervenuti dopo suddetta data non saranno valutati. Ogni partecipante riceverà dopo qualche giorno dall'invio del proprio racconto una mail di conferma della ricezione del racconto stesso.

Articolo 7 – Modalità di invio dei racconti

I racconti dovranno essere inviati in file esclusivamente con formato .doc, .docx, .txt o .odt all'indirizzo e-mail concorsoternihorror@gmail.com mail riservata esclusivamente al ricevimento dei racconti, con oggetto "CONCORSO

LETTERARIO".

A questa mail dovranno essere allegati **4 file**:

- il file con il racconto che dovrà contenere esclusivamente questo, con il titolo e **NON** i dati personali dell'autore (neanche la semplice firma con nome e cognome).
- il modulo di iscrizione al concorso (allegato 1) compilato in ogni sua parte e firmato. È opportuno mandare la scannerizzazione del modulo o la sua foto leggibile se non si dispone di una firma elettronica certificata.
- il modulo di iscrizione all'associazione (allegato 2) compilato in ogni sua parte e firmato. È opportuno mandare la scannerizzazione del modulo o la sua foto leggibile se non si dispone di una firma elettronica certificata
- ricevuta del bonifico della quota associativa di cui all'articolo 3.

Per richiedere informazioni sul concorso, senza compromettere in alcun modo l'anonimato dei racconti inviati si può scrivere a amicidellhorrorfest@gmail.com.

Articolo 8 - Formattazione

Le opere inviate dovranno rispettare la seguente formattazione del testo:

Essere contenute in un file di tipo “.doc” o “.docx” o “.odt” o “.txt”.

Il font da utilizzare per il testo, compreso il titolo, è esclusivamente quello di “Times New Roman”, corpo 12pt, interlinea 1, colore nero su sfondo bianco. Il titolo dell'opera deve essere riportato a inizio della prima pagina, con la stessa formattazione descritta sopra ma in grassetto. I discorsi diretti devono essere resi tramite le virgolette alte (“”). Se il racconto non rispetta queste regole di formattazione può incorrere in penalità e finanche nell'esclusione dal Premio.

Articolo 9 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 Amici dell'Horror Fest APS dichiara che i dati personali dei partecipanti (di seguito “Dati”), saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal General Data Protection Regulation (GDPR) e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che segue.

Titolare del trattamento: Amici dell'Horror Fest APS

Finalità del trattamento:

I Dati dei partecipanti al Premio Letterario sono raccolti per le seguenti finalità:

- attribuzione corretta dei racconti partecipanti al premio letterario ai relativi autori;
- comunicazioni relative al premio letterario per ciò che riguarda risultati, premiazione, etc;
- comunicazioni relative al Terni-Narni Horror Fest 2024 di cui il Premio Letterario è parte integrante;
- comunicazioni relative alle eventuali edizioni successive del medesimo concorso.

Dati trattati

- Dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita, codice fiscale) e dati di residenza, domicilio e recapito (telefono e email).

Modalità di trattamento

- Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
- Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
- Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati, categorie di incaricati coinvolti nell'organizzazione (personale amministrativo, personale legale, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi) nominati, se necessario, anche Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. I Dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richieste, alle autorità competenti, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge.
- I Dati vengono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
- I Dati non verranno ceduti a terzi per fini commerciali o diffusi.

Facoltatività del conferimento dei Dati

- Il conferimento dei Dati è necessario per la partecipazione al Premio Letterario e la loro non comunicazione comporta l'esclusione da questo.

Periodo di conservazione

- I Dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti del premio letterario ed eventualmente per le successive edizioni di questo, solo ed esclusivamente per le finalità per i quali sono stati raccolti nel

rispetto dalle normative vigenti e dagli obblighi di legge.

Diritti dell'interessato

L'Utente ha il diritto di:

- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano; qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati stessi, revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca);
- ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nel sito internet.

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail amicidellhorrorfest@gmail.com.

Articolo 10 – Giuria

- Presidente della Giuria: **Paolo Di Orazio**, scrittore, fumettista e batterista italiano, noto al pubblico soprattutto per la sua opera controversa “Primi delitti”. Gli altri membri della giuria saranno selezionati dalla direzione artistica del festival in base a competenze e disponibilità.
- I racconti pervenuti saranno valutati in forma rigorosamente anonima.
- La composizione completa della giuria verrà resa nota in sede di premiazione e sarà composta da operatori del settore editoriale, da giornalisti, da esperti del genere horror e lettori forti.
- La giuria si riserva di non assegnare i premi se non riterrà meritevoli i racconti pervenuti.
- La giuria si riserva di assegnare menzioni speciali per quei racconti che, seppur di alto valore, non sono rientrati nella rosa dei premiati.
- L'operato della giuria è insindacabile.

Articolo 11 - Premiazione

I vincitori del Premio verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che avverrà il **i primi di novembre** (date ancora da definire) nell'auditorium di San Domenico a Narni, dove verranno premiati i primi tre classificati e consegnate le eventuali menzioni speciali assegnate dalla giuria. I primi dieci classificati (finalisti) saranno avvertiti telefonicamente e/o tramite mail. La loro presenza alla premiazione è molto gradita. Altresì, tutti gli autori i cui racconti verranno utilizzati per finalità promozionali o nel contesto del Terni-Narni Horror Fest saranno avvertiti per tempo.

Articolo 12 – Premi

- 1° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.
- 2° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.
- 3° classificato: Targa personalizzata e pergamena con il parere del presidente della giuria.

Articolo 13 - Obblighi dell'autore

Partecipando al Premio, l'autore dichiara implicitamente di aver letto il presente regolamento e di accettare ogni articolo e norma citata al suo interno. In particolare, dichiara implicitamente che l'opera è originale e frutto del proprio ingegno. In un eventuale caso di plagio, l'autore sarà l'unico responsabile di ogni violazione del diritto d'autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. L.633/1941), liberando "Amici dell'Horror Fest APS" da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge.

Partecipando al Premio, l'autore autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni per l'invio di comunicazioni relative al Premio e al contesto in cui è stato organizzato senza autorizzarne la cessione a terzi.

Qualora la documentazione richiesta risulti (riferendosi agli articoli 7 e 8 del presente bando) incompleta, illeggibile e/o contraffatta o non rispetti le indicazioni fornite, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al Premio con conseguente esclusione del racconto inviato.

I partecipanti al Premio saranno riconoscibili dai dati anagrafici forniti nel modulo di iscrizione e saranno gli unici responsabili dei dati anagrafici indicati. "Amici dell'Horror Fest APS" non si assume alcuna responsabilità per l'indicazione di dati falsi. In ogni caso, "Amici dell'Horror Fest APS", nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la vittoria al premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale verificare i dati anagrafici inviati. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una non conformità riferita a uno o più vincitori, il premio non verrà assegnato.

I diritti d'autore delle opere inviate rimarranno di esclusiva proprietà dell'autore, che iscrivendosi al Premio concede però a "Amici dell'Horror Fest APS" il diritto di poter usare il racconto inviato nel contesto del Terni-Narni Horror Fest 2024 e per le successive edizioni integralmente, o per estratto, a fini promozionali e in eventuali reading e recitazioni.

Terni, 10 febbraio 2024

Amici dell'Horror Fest APS
Piazza del Mercato, 48/49 - 05100 Terni

Allegato 1
MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____

nato a _____ in provincia di _____ CAP _____

il ____/____/____ Codice Fiscale _____

residente a _____ in provincia di _____ CAP _____

in via _____ Civico _____

Cellulare _____

E-Mail _____

Titolo del Racconto _____

Eventuale pseudonimo _____

Data del bonifico _____

DICHIARA:

Che il racconto inviato dal titolo è inedito (fatta eccezione per siti web amatoriali o pubblicazioni cartacee senza codice ISBN) e che i diritti dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'autore.

Che autorizza fin d'ora, senza riserve, l'eventuale pubblicazione dello stesso in eventuali antologie tematiche del premio Terni Horror pur restando proprietario dei diritti dello stesso.

Che autorizza "Amici dell'Horror Fest APS" ad usare il racconto inviato, integralmente o per estratto, nel contesto del Terni-Narni Horror Fest 2024 e nelle successive edizioni anche per fini promozionali del festival stesso.

Che, in riferimento alla privacy e al trattamento dei dati personali ha letto l'articolo 9 del bando del concorso e l'informativa ha preso visione della informativa in esso contenuta,

Di non essere iscritto alla Siae.

_____, lì, _____

(luogo)

(data)

(firma) _____

Allegato 2



Modulo di adesione all'associazione "Amici dell'horror fest APS"

con sede in Terni (TR), Piazza del Mercato 48/49.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ () _____ il _____

residente in _____ () _____

Via/Corso _____

Tel _____

Mail _____

chiede di essere ammesso/a quale socio dell'associazione di promozione sociale AMICI DELL'HORROR FEST.

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

Luogo, Data

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo, Data

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile sig./sig.ra

ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") di seguito denominato T.U., norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui l'Associazione Amici dell'horror Fest entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

- a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
- b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è l'Associazione Amici dell'horror Fest con sede in Terni, Piazza del Mercato 48/49.

Responsabile del trattamento è il Presidente dell'Associazione.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l'Associazione non potrà dar luogo ai servizi citati.

Terni,

(firma leggibile)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003.

Luogo, Data

(firma leggibile)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Amici dell'Horror Fest Associazione di Promozione Sociale".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (*in sigla APS*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Amici dell'Horror Fest Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata: "Amici dell'Horror Fest APS".

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Terni (TR) Piazza del Mercato 48/49 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, partecipare e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di: divulgazione della cultura horror intesa in tutte le sue forme, con proiezioni di film e cortometraggi; incontri con autori, fumettisti, registi, attori e artisti del settore; letture teatrali di brani; pranzi e cene tematiche e altre iniziative svolte alla promozione della cultura horror e in altre sue forme; concorsi letterari, fotografici e cinematografici per chi volesse cimentarsi con il genere; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS in particolare nell'ambito di applicazione alla lettera "i":

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L'Associazione riunisce i cultori della letteratura e della cinematografia in generale e del genere horror in particolare, del fumetto e dell'illustrazione popolare, per promuovere iniziative di valorizzazione e sviluppo di questi mezzi espressivi, in particolar modo: promuovendo in tutta Italia incontri periodici fra gli associati, organizzando manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre; allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e estere; stabilendo contatti con gli operatori del settore al fine di orientare le scelte editoriali in conformità agli scopi istituzionali; intraprendendo direttamente iniziative riservate agli associati intese alla diffusione della letteratura, della cinematografia, del fumetto e dell'illustrazione popolare e dei loro valori. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti

stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei Soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possano far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel Libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex articolo 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'articolo 21 Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) TRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli Associati;

Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 29) LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.